REGOLAMENTO (CEE) N. 1483/85 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1985

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

considerando che, nel fissare i prezzi dello zucchero, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che, per conseguire questi obiettivi, è necessario fissare il livello del prezzo indicativo dello zucchero in modo che, tenuto conto in particolare del conseguente livello del prezzo d'intervento, esso assicuri un'equa remunerazione ai produttori di barbabietole o di canne, rispettando nel contempo gli interessi dei consumatori, e mantenga un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

considerando che, a causa delle caratteristiche del mercato dello zucchero, la commmercializzazione presenta rischi relativamente limitati; che, ai fini della fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere fissata ad un livello relativamente basso;

considerando che il prezzo di base della barbabietola deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento e delle spese inerenti alla trasformazione e alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici, nonché sulla base di una resa che può essere valutata per la Comunità a 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole con un tenore di zucchero del 16 %;

considerando che dette spese possono essere valutate forfettariamente a 22,73 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco; che tale importo forfettario risulta dalla somma del margine di trasformazione valutato a 20,89 ECU e dei costi di consegna delle barbabietole agli zuccherifici, valutati a 3,73 ECU, somma dalla quale è detratto un importo forfettario di 1,89 ECU che rappresenta i proventi degli zuccherifici risultanti dalle vendite di melasso da essi effettuate e calcolati in base ad una resa di 38,5 chilogrammi per tonnellata di barbabietole trasformate e ad un prezzo franco fabbrica del melasso di 6,40 ECU per 100 chilogrammi;

considerando che è opportuno scegliere come qualità tipo per le barbabietole una qualità che tenga conto delle caratteristiche della produzione nelle principali regioni bieticole della Comunità;

considerando che l'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 1785/81 autorizza, tra l'altro, la Repubblica italiana ad accordare a certe condizioni aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole e, all'occorrenza, ai produttori di zucchero; che queste condizioni prevedono tra l'altro che per la produzione di zucchero ottenuta nell'Italia settentrionale questi aiuti sono decrescenti; che la campagna di commercializzazione 1984/1985 è stata caratterizzata da una situazione di crisi già conosciuta nel 1982/1983 e nel 1983/1984; che in queste condizioni è opportuno sospendere la riduzione degli aiuti prevista per questa regione dell'Italia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 57,03 ECU per 100 chilogrammi.

2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 54,18 ECU per 100 chilogrammi per le zone non deficitarie della Comunità.

Articolo 2

Il prezzo di base della barbabietola è fissato a 40,89 ECU per tonnellata alla fase di consegna al centro di raccolta.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 11.
(4) GU n. C 94 del 15. 4. 1985.

Articolo 3

Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche:

a) qualità sana, leale e mercantile,

b) tenore di zucchero del 16 % all'atto della ricezione.

Articolo 4

L'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è sospesa per la campagna di commercializzazione 1985/1986. Per questa stessa campagna il paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di detto articolo si applica alla produzione di zucchero ottenuta nell'Italia settentrionale, oggetto dell'autorizzazione degli aiuti.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile per la campagna di commercializzazione 1985/1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIGNORILE